



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 78 – 08 GIUGNO 2023

Udienza del 05 giugno 2023

68.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. Matteo TALENTO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Andrea Varano Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

TALENTO MATTEO: *Per aver assunto, in violazione dei doveri connessi alla funzione arbitrale rivestita nonché dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 47 e 48 Reg. Struttura Tecnica-Settore Ufficiali di Gara, 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., al termine della gara del Campionato Serie A/3 del 26/3/2023, nel quale aveva svolto funzioni di secondo arbitro, e all'interno dello spogliatoio arbitrale, un comportamento violentemente aggressivo nei confronti del Supervisor designato Paolo Cuomo, non accettando i suoi rilievi tecnici ed infine invitandolo con veemenza ad uscire dallo spogliatoio, così impedendo a quello di attendere alle funzioni istituzionali rivestite, accusandolo falsamente, poi, di parzialità nell'esprimere le sue valutazioni, motivate solo da ragioni di risentimento personale.*

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione trasmessa in data 07.04.2023 dalla Segreteria Generale FIPAV alla Procura Federale, a mezzo della quale si segnalava il comportamento antiregolamentare ravvisabile nella condotta tenuta dall'arbitro Matteo Talento in occasione della gara A3M n. 1353 disputatasi ad Aversa (CE) il 26.03.2023.



Al termine della gara, nell'ambito della quale il sig. Talento aveva svolto le funzioni di secondo arbitro, all'interno dello spogliatoio riservato agli Ufficiali di Gara si svolgeva un incontro tra gli arbitri ed il sig. Paolo Cuomo, quest'ultimo nel ruolo di supervisor, ovverosia di tecnico designato dalla Federazione ad analizzare e valutare, insieme agli arbitri stessi, la loro prestazione nel contesto della gara.

Riferisce il sig. Cuomo che l'odierno incolpato avrebbe tenuto durante detto colloquio un comportamento tutt'altro che collaborativo, mostrandosi insofferente alle osservazioni palesate dal supervisor fino a porre termine all'incontro, alzandosi *“di scatto dalla sedia ed aprendo e sbattendo la porta di metallo...”* ed infine esclamando *“E mo hai finito, quella è la porta te ne puoi andare”*. Tanto veniva riferito dal Supervisor a mezzo di una breve relazione che la Procura acquisiva, unitamente alla segnalazione della Segreteria Generale e ad alcune dichiarazioni rilasciate dal primo arbitro dell'incontro, sig. Stefano Chiriatti, dall'odierno incolpato in una mail inviata al Referente della Comm. Arbitri Ruolo A sig. Daniele Rapisarda e dal medesimo Referente in relazione ad una telefonata intercorsa con il sig. Talento pochi giorni dopo i fatti per i quali si procede.

Pervenuta la comunicazione di conclusione delle indagini, l'incolpato - tramite il proprio difensore Avv. Antonio Salerno - faceva pervenire alla Procura Federale una memoria e successivamente, in data 09.05.2023, veniva ascoltato personalmente, dichiarando in quella sede di aver mantenuto nel colloquio con il supervisor una condotta corretta e di ritenere pertanto infondate e strumentali le accuse rivoltegli dal sig. Cuomo.

Ritenendo acquisiti sufficienti elementi di responsabilità a carico dell'incolpato e ritenute le argomentazioni difensive fornite dal medesimo non idonee a scriminarne la condotta contestata, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale pertanto deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - fissando per la discussione l'udienza del 05/06/2023.

Nelle more perveniva un'ulteriore memoria a firma dell'Avv. Antonio Salerno, nella quale - oltre a ribadire l'infondatezza delle censure a lui mosse e l'assoluta correttezza del proprio comportamento - si evidenziava la mancanza in capo al sig. Cuomo dei requisiti di età utili e necessari per poter assumere la funzione di supervisor ed infine la non correttezza dei rilievi tecnici formulati dal Cuomo in ordine alla prestazione fornita dagli Arbitri nel contesto della gara de qua.



All'udienza fissata per la discussione, compariva per la Procura l'avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'irrogazione di idonea sanzione nei confronti del medesimo.

Compariva altresì per il sig. Talento il suo difensore Avv. Antonio Salerno il quale si riportava alle memorie in atti e concludeva per l'improcedibilità dell'azione e per l'archiviazione del procedimento.

* * * * *

Il Tribunale, udita la relazione della Procura, esaminate le argomentazioni della difesa e preso atto delle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti del procedimento, ritiene che la responsabilità disciplinare dell'incolpato sussista, se pur nei limiti e per le ragioni qui di seguito esposte.

Preliminarmente all'esame del merito, ritiene il Tribunale che le eccezioni dell'incolpato – con riferimento alla figura del supervisor ed alla insussistenza in capo al medesimo dei requisiti di età per poter assolvere la funzione – siano palesemente ultronee e certamente non idonee a rendere improcedibile l'azione disciplinare posta in essere dalla Procura.

Non è questa la sede idonea per accertare se il Cuomo avesse o meno i requisiti per assumere la funzione di supervisor e di certo non è la mancanza di tali requisiti ad aver indotto l'incolpato ad assumere un atteggiamento chiaramente ostruzionistico nel contesto del colloquio intercorso.

Non a caso, nella mail che il Talento indirizza al Referente della Commissione Arbitri Ruolo A, pochi giorni dopo i fatti per i quali si procede, non si fa cenno alcuno alla legittimità del ruolo rivestito dal Cuomo, mentre la condotta dello stesso viene definita dall'incolpato faziosa, aggressiva e mortificante, a dimostrazione del clima non propriamente idilliaco venutosi a creare.

Il Cuomo era presente all'interno dello spogliatoio riservato agli Ufficiali di Gara per assolvere un compito a lui affidato degli organi federali ed in tale veste istituzionale si è qualificato e si rapportato con i due arbitri che avevano diretto la gara, allo scopo di esaminare con loro eventuali errori tecnici e di acquisire tutti gli elementi utili e necessari alla stesura della relazione tecnica valutativa dell'operato degli arbitri stessi.



Ed era onere preciso dei due arbitri quello di collaborare attivamente con il supervisor e di mettere lo stesso nelle condizioni di assolvere alla propria funzione nel miglior modo possibile, ascoltandone i rilievi tecnici in un clima di costruttiva cooperazione.

Né potrebbe assurgere a scriminante l'eventualità, prospettata dalla difesa dell'incolpato, che i rilievi tecnici evidenziati dal supervisor potessero essere opinabili o addirittura errati; quand'anche fosse – e di certo non compete a questo Tribunale un siffatto accertamento – tale eventualità non avrebbe mai dovuto e potuto legittimare manifestazioni di insofferenza e comportamenti palesemente ostruzionistici.

Venendo ora alla concreta valutazione del comportamento assunto dal Talento nel colloquio avuto con il Cuomo, ritiene il Tribunale che non possa ritenersi sufficientemente provato che tale comportamento sia stato veemente, aggressivo e violento come prospettato nel capo di incolpazione, né che l'incolpato abbia accusato il supervisor di parzialità e palese risentimento.

Il Talento infatti ha negato fermamente di aver usato modi e toni inappropriati ed anche le dichiarazioni rese dal primo Arbitro, sotto tale specifico profilo, non risultano coincidenti – nel tono – con quanto riferito dal Cuomo.

Pur tuttavia, risulta invece accertato oltre ogni ragionevole dubbio ed in verità confermato anche dallo stesso incolpato, che sia stato proprio lui a porre fine al colloquio e ad invitare il Cuomo ad uscire dallo spogliatoio, mostrando palese insofferenza nei riguardi dell'operato del supervisor e, soprattutto, impedendo allo stesso di assolvere fino in fondo alle proprie funzioni.

Sotto tale profilo infatti non hanno pregio le argomentazioni della difesa laddove si eccepisce che il supervisor ha comunque redatto e trasmesso la propria relazione tecnica sull'operato degli arbitri e dunque assolto l'incarico di propria competenza.

Se la relazione valutativa sull'operato degli Ufficiali di Gara fosse l'unica finalità perseguita dal Settore Nazionale UG, ben potrebbe tale relazione essere redatta e trasmessa dal supervisor senza necessità di rapportarsi con gli arbitri di volta in volta soggetti alla valutazione.

L'esame congiunto dei rilievi critici estrapolati nella gara dal supervisor, se effettuato con la dovuta serenità e nell'ottica collaborativa perseguita dai vertici arbitrali, può favorire la crescita dell'intero settore e rendere più facilmente raggiungibili quegli obiettivi di oggettività ed uniformità che il settore stesso ha il dovere di perseguire.



Orbene non vi è dubbio che nel caso di specie l'incolpato abbia assunto un atteggiamento inurbano ed ostruzionistico, interrompendo di fatto il colloquio in essere con il supervisor, invitandolo ad uscire dallo spogliatoio e manifestando aperta insofferenza nei riguardi dei rilievi tecnici emersi, impedendo il tal modo al delegato arbitrale di assolvere al meglio le proprie funzioni.

Risultando così accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, il Tribunale ritiene che la stessa legittimi l'irrogazione della sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Delibera di infliggere a carico del tesserato sig. Matteo Talento la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 45 giorni.

Roma, 07 Giugno 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 giugno 2023

